

REGOLAMENTO (CE) N. 1321/96 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1996
relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata
della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
 mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
 regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento
 (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da
 ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 ⁽⁴⁾, dispone che,
 ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in
 sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i
 titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata
 della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno
 lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che,
 a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una
 percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le
 domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi
 che è possibile impegnare; che le domande di titoli
 presentate in data 5 e 8 luglio 1996 vertono su 507 000 t
 di farine di grano tenero e che il quantitativo massimo da
 impegnare è di 400 000 t a destinazione dei paesi terzi;

che occorre fissare le percentuali di riduzione corrispon-
 denti per le domande di titoli d'esportazione presentate in
 data 5 e 8 luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione dei
 paesi terzi comportanti fissazione anticipata della restitui-
 zione, per la farina di grano tenero di cui al codice NC
 1101 00 15 presentate in data 5 e 8 luglio 1996, e
 trasmesse alla Commissione prima del 9 luglio 1996, sono
 accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione
 del coefficiente 0,79. Le domande che non vengano
 trasmesse alla Commissione prima del 9 luglio 1996 sono
 respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.